



**Città di  
Sassuolo**



# **Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2016 – 2018**



*Approvato dall'Amministratore Unico, Dott. Corrado Cavallini, in data 21/06/2016 con Disposizione n°105 Pubblicato sul sito internet del Comune di Sassuolo alla sezione "Amministrazione Trasparente" dedicata alla società.*

<b>PREMESSA</b> .....	3
<b>1 – DEFINIZIONI E QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO</b> .....	3
1.1 - DEFINIZIONI.....	3
1.2 - QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.....	4
<b>2 - ANALISI DEL CONTESTO INTERNO E DEL CONTESTO ESTERNO</b> .....	6
2.1 - IL CONTESTO INTERNO.....	6
2.2 - IL TERRITORIO DEL COMUNE DI SASSUOLO - CONTESTO RELATIVO ALL'INFILTRAZIONE MAFIOSA. ....	8
<b>3 - RACCORDO ED INTEGRAZIONE TRA MOG 231 E PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</b> .....	10
3.1 - LA TIPOLOGIA DEI REATI .....	11
<b>4 - IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</b> .....	12
<b>5 - PROCESSO DI ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</b> .....	12
5.1 - LA METODOLOGIA ADOTTATA .....	13
5.2 - IL PERCORSO DI COSTRUZIONE DEL PIANO.....	13
<b>6 - ANALISI DEL RISCHIO – MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO</b> .....	14
6.1 - AREE DI RISCHIO.....	14
<b>7 - MISURE DI PREVENZIONE E MONITORAGGIO</b> .....	16
<b>8 - ALLEGATI</b> .....	17
Allegato 1 – Mappatura dei processi.....	17
Allegato 2 – Disciplina della procedura di segnalazione di illeciti o irregolarità - Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (Whistleblower). ....	17
Allegato 3 – Disciplina delle inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche Amministrazioni e gli Enti privati in controllo pubblico. ....	17

## **PREMESSA**

Il presente Piano integra il Modello di Organizzazione e Gestione di cui al D.Lgs. 231/2001 e Codice Etico, già adottato da SGP in data 13/04/2015. Scopo essenziale del Piano Anticorruzione è la realizzazione di un sistema strutturato e organico di procedure e di attività di controllo volte a prevenire il verificarsi di fenomeni corruttivi e in generale illegali all'interno della Società, ma anche volte a determinare, in tutti coloro che operano per conto della Società la motivata consapevolezza di poter teoricamente incorrere, con i comportamenti personali, nelle casistiche di illecito rilevanti ai fini della Legge Anticorruzione.

La predisposizione del presente Piano Anticorruzione si colloca nell'ambito di una più ampia politica aziendale, consistente nel perseguimento di attività preventive contrapposte ad ogni tipo di illecito aziendale. Tale politica aziendale preventiva ha condotto la Società ad adottare, in data 13/04/2015, il Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al D.Lgs. 231/2001 unitamente al Codice Etico al fine di assicurare al suo interno condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione dei propri affari e delle proprie attività aziendali, sottolineando, con evidenza e piena efficacia, che tutte le forme di comportamento illecito ipotizzabili sono sempre condannate e considerate contrarie ai principi deontologici della propria azione complessiva. Tale iniziativa è stata altresì assunta nella convinzione che – anche al di là delle prescrizioni del Decreto 231/2001 e della Legge Anticorruzione – il sistema delineato attraverso l'implementazione delle procedure e dei protocolli di comportamento indicati nel Modello di organizzazione, gestione e controllo, nel Codice Etico, nel presente Piano Anticorruzione e, in genere, nelle diverse procedure, possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i dipendenti della Società e di tutti gli altri soggetti che a vario titolo collaborano o si interfacciano con la stessa (utenti dei servizi, clienti, fornitori, partner commerciali, collaboratori e consulenti esterni), affinché tutti seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire fenomeni corruttivi ed illeciti in genere.

## **1 – DEFINIZIONI E QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO**

### **1.1 - DEFINIZIONI**

- a) Corruzione:** uso a fini privati delle funzioni pubbliche attribuite ad un soggetto al fine di ottenere vantaggi privati ovvero inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo;
- b) P.T.P.C. (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione):** programma di attività, con indicazione delle aree di rischio e dei rischi specifici, delle misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici, dei responsabili per l'applicazione di ciascuna misura e dei tempi;
- c) Rischio:** effetto dell'incertezza sul corretto perseguimento dell'interesse pubblico e, quindi, sull'obiettivo istituzionale dell'ente, dovuto alla possibilità che si verifichino eventi corruttivi qui intesi:
- sia come condotte penalmente rilevanti *ovvero*;
  - comportamenti scorretti in cui le funzioni pubbliche sono usate per favorire interessi privati *ovvero*;
  - inquinamento dell'azione amministrativa dall'esterno;
- d) Evento:** il verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze che si frappongono o si oppongono al perseguimento dell'obiettivo istituzionale dell'ente;
- e) Gestione del rischio:** strumento da utilizzare per la riduzione delle probabilità che il rischio si verifichi;

f) *Processo*: insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente).

## 1.2 - QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La Legge Anticorruzione è stata approvata in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999, nell'ambito delle quali è previsto che ciascuno Stato debba elaborare ed applicare delle politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate, adoperarsi al fine di attuare e promuovere efficaci pratiche di prevenzione, vagliarne periodicamente l'adeguatezza e collaborare con gli altri Stati e le organizzazioni regionali ed internazionali per la promozione e messa a punto delle misure.

Secondo la Legge Anticorruzione, le pubbliche amministrazioni sono tenute a nominare un responsabile della prevenzione della corruzione il quale dovrà proporre l'adozione, da parte dell'organo di indirizzo politico, di un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, avente i seguenti contenuti, indicati nell'art. 1, comma 9 della Legge Anticorruzione:

- individuazione della attività maggiormente a rischio corruzione;
- previsione della formazione e dei meccanismi di controllo delle decisioni per le attività a rischio;
- previsione di obblighi di informazione per il responsabile della prevenzione per le attività a rischio;
- monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione del procedimento;
- monitoraggio dei rapporti tra amministrazione e soggetti che con esse stipulano contratti o che sono beneficiari di rapporto economici;
- individuazione di ulteriori obblighi di trasparenza.

La legge anticorruzione individua inoltre, i soggetti istituzionali deputati alla definizione delle linee di indirizzo ed al coordinamento delle azioni delle pubbliche amministrazioni, che sono:

- il Comitato interministeriale, che ha il compito di elaborare le linee guida;
- il Dipartimento della Funzione Pubblica, che promuove le strategie di prevenzione e coordina la loro attuazione;
- la Commissione Indipendente per la Valutazione, l'Integrità e la Trasparenza delle amministrazioni pubbliche, ora Autorità Nazionale Anticorruzione ("**ANAC**"), che svolge funzione di raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo per la verifica delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni nonché sul rispetto della normativa in materia di trasparenza.

L'ANAC, con deliberazione n. 72/2013, visto l'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge Anticorruzione, ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (il "PNA"), predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, nel quale è previsto, tra le altre cose, che *"al fine di dare attuazione alle norme contenute nella l. n. 190/2012, gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico (tra cui rientrano le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea - art. 1, comma 34 della Legge Anticorruzione), di livello nazionale o regionale/locale sono tenuti ad introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali. Per evitare inutili ridondanze qualora questi enti adottino già modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del d.lgs. n. 231 del 2001 nella propria azione di prevenzione della corruzione possono fare perno su essi, ma estendendone l'ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dalla l. n. 231 del 2001 ma anche a tutti quelli considerati nella l. n. 190 del 2012, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dall'ente (società strumentali/società di interesse generale). Tali parti dei modelli di organizzazione e gestione, integrate ai sensi della l. n. 190 del 2012 e denominate Piani di prevenzione della corruzione, debbono essere trasmessi alle*

*amministrazioni pubbliche vigilanti ed essere pubblicati sul sito istituzionale. Gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale devono, inoltre, nominare un responsabile per l'attuazione dei propri Piani di prevenzione della corruzione, che può essere individuato anche nell'organismo di vigilanza previsto dall'art. 6 del d.lgs. n. 231 del 2001, nonché definire nei propri modelli di organizzazione e gestione dei meccanismi di accountability che consentano ai cittadini di avere notizie in merito alle misure di prevenzione della corruzione adottate e alla loro attuazione. L'amministrazione che esercita la vigilanza verifica l'avvenuta introduzione dei modelli da parte dell'ente pubblico economico o dell'ente di diritto privato in controllo pubblico.*

*L'amministrazione e l'ente vigilato organizzano un idoneo sistema informativo per monitorare l'attuazione delle misure sopra indicate. I sistemi di raccordo finalizzati a realizzare il flusso delle informazioni, compresa l'eventuale segnalazione di illeciti, con l'indicazione dei referenti sono definiti rispettivamente nel P.T.P.C. (Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione) dell'amministrazione vigilante e nei Piani di prevenzione della corruzione predisposti dagli enti pubblici economici e dagli enti privati in controllo pubblico."*

Si evidenzia che l'ANAC, nel suo documento "Problemi aperti in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e performance e proposte di semplificazione", evidenziava che le indicazioni contenute nella circolare n°1 del 14/02/2014 del Ministro per la Funzione Pubblica, destavano preoccupazione in quanto fornivano un'interpretazione che limitavano l'ambito soggettivo di applicazione delle norme alle società partecipate. La stessa Autorità rilevava che alcuni contenuti della suddetta circolare offrivano interpretazioni difformi rispetto alle posizioni dalla stessa espresse.

Lo stesso documento riportava altresì che, nelle more della costituzione di un tavolo tecnico, l'Autorità aveva deciso di "sospendere i controlli sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza da parte delle società partecipate al fine di non ingenerare ulteriori incertezze".

La citata Determinazione ANAC n.8 del 17 giugno 2015 ha esteso quindi, l'applicazione delle norme anticorruzione e trasparenza alle società in controllo pubblico ed in maggior modo nei confronti delle società in house, prevedendo la creazione di una apposita sezione all'interno del MOG 231 dedicata al "Piano triennale per la prevenzione della corruzione" da affidare al responsabile interno nominato ai sensi del comma 7 dell'art.1 della Legge 190/2012 che dovrà relazionarsi con l'ODV.

Successivamente, in data 28/10/2015, con determinazione n°12 l'ANAC, ha fornito indicazioni integrative rispetto ai contenuti del Piano Nazionale Anticorruzione.

In estrema sintesi - in tema di anticorruzione - la determinazione precisa gli obblighi per le suddette società, di nominare un Responsabile della Prevenzione della Corruzione (di seguito RPC), di adottare tutte le misure organizzative atte a contrastare detto fenomeno, nonché di stilare ed adottare un piano triennale volto a dare contezza delle misure adottate e da adottarsi per il triennio dalla data di approvazione.

Giova ricordare che la figura del RPC è già stata individuata dall'Organo Amministrativo della società con propria disposizione n°136 del 30/12/013 nella persona della Rag. Stefania Forte, Responsabile dell'Area Amministrativa della società.

La società ha altresì provveduto all'identificazione e alla nomina dell'Organismo di Vigilanza (OdV) monocratico, nella persona del Dott. Alfio Sapienza.

#### **Normativa di riferimento**

**a)** Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della

*corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;*

**b)** D.Lgs. 31/12/2012, n. 235 *“Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;*

**c)** D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, approvata dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell’art. 1 della L. n. 190 del 2012”;*

**d)** D.Lgs. 08/04/2013, n. 39 *“ Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati di controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;*

**e)** Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali, sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013.

**f)** Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 - *“Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”. (13G00144) (GU n.204 del 31-8-2013)* convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 (in G.U. 30/10/2013, n.255) **h)** Decreto 24 giugno 2014, n. 90 – *“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”.(GU n.144 del 24-6-2014)* note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/6/2014.

**g)** Determinazione n. 8 del 17/06/2015 - rif. - *“Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”.*

**i)** Determinazione n. 12 del 28/10/2015 - rif. – *“Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”*

## **2 - ANALISI DEL CONTESTO INTERNO E DEL CONTESTO ESTERNO**

Con la Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, l’A.N.A.C. ha ribadito che la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all’analisi del contesto tanto esterno quanto interno in cui opera l’Ente. Attraverso questa analisi, il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione diventa più efficace, in quanto risulta contestualizzato.

Aderendo all’invito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione si forniscono le seguenti informazioni in merito alle caratteristiche del luogo in cui ha sede SGP s.r.l. tenuto conto di variabili quali il contesto culturale, economico, economico e sociale del Territorio, fornendo informazioni sulla presenza di criminalità organizzata e infiltrazioni di stampo mafioso.

### **2.1 - IL CONTESTO INTERNO**


2.1.1 Per l’analisi della struttura societaria, l’oggetto sociale, gli organi sociali e il loro funzionamento, si rimanda alla Parte I del MOG 231 - paragrafo 1 e seguenti. In questa sede vengono indicate esclusivamente le modifiche avvenute durante il periodo intercorso tra l’adozione dello stesso Modello organizzativo interno e l’adozione del presente piano:

1. l’avvenuta omologazione del concordato da parte del Tribunale di Modena (provvedimento assunto al protocollo della società al n°7663 del 28/12/2015).
2. l’affidamento dell’incarico a società di revisione, la revisione legale dei conti di SGP srl ai sensi dell’art.14 del D.Lgs. 39/2010 e della direttiva 2013/34/UE per gli anni 2015-2016-2017;



3. la modifica dell'organigramma per effetto di dimissioni, pensionamenti, nuove assunzioni (paragrafo 1.8 del MOG 231), ivi compresa l'assunzione a tempo determinato fino al 03/04/2019 del Direttore Tecnico. Attualmente è in corso di perfezionamento il conferimento della procura, da parte dell'Amministratore Unico, per il compimento di determinati atti, ai sensi dell'art.11 dello Statuto a Ministero Notaio Nicolini Rep.18995/7509.

La tabella sotto riportata, che sostituisce quella indicata al citato paragrafo 1.8 del MOG 231, indica l'organigramma e la struttura dell'Ente alla data odierna, per fornire informazioni sugli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione operativa dell'Azienda ed alle aree di attività che per la loro natura e per la loro particolarità, potrebbero essere esposte al rischio corruzione:



2.1.2 In conseguenza di quanto sopra, in sostituzione del secondo periodo del paragrafo 1.9 del MOG 231, di seguito l'attuale attribuzione delle responsabilità delle aree di cui si compone l'azienda:

- 1) la completa gestione della società, con i limiti riportati nella perfezionanda procura, sono demandate al Direttore Tecnico, Alessandro Mordini, il quale sovrintende all'attività tecnica amministrativa e finanziaria della società; si occupa dell'attuazione del processo di pianificazione, programmazione e controllo, sviluppando la massima coerenza tra indirizzi strategici, programmazione pluriennale e obiettivi annuali; propone all'Amministratore Unico la programmazione annuale delle attività, la redazione del budget pluriennale, annuale e l'eventuale assestamento infrannuale; provvede sotto la propria responsabilità all'esecuzione dei servizi afferenti l'attività propria della società; determina e coordina la struttura organizzativa aziendale;

### **descrizioni delle posizioni organizzative:**

1. Area Giuridica: Servizio Amministrativo, Appalti e Contratti – Economato – anticorruzione e trasparenza: Rag. Stefania Forte;
2. Area Amm.ne Finanza e Controllo, Personale, TARI, Patrimonio: D.ssa Anna Maria Schiavone;
3. Area Giuridica: Ufficio Legale – riscossione tributi: Avv. Elisabetta Gatti
4. Area Tecnica: Gestione e Direzione della società: Arch. Alessandro Mordini;
5. Area Tecnica: Edilizia Pubblica – Patrimonio (parte tecnica): Geom. M.Cuoghi;
6. Area Tecnica: Energia: Ing. Simona Ferrari;
7. Area tecnica: Verde Pubblico: Geom. Manuela Leoni;
8. Housing: Dott. Vittorio Reggiani;

## **2.2 - IL TERRITORIO DEL COMUNE DI SASSUOLO - CONTESTO RELATIVO ALL'INFILTRAZIONE MAFIOSA.**

**Il distretto ceramico di Sassuolo** è localizzato tra le province di Modena e Reggio Emilia, il suo cuore è posizionato fra Sassuolo e Fiorano e poi si è via via esteso anche ai comuni del Modenese come Castelvetro, Formigine, Maranello, Fiorano Modenese e a quelli del Reggiano come Scandiano e Casalgrande.

Già alla vigilia della seconda guerra mondiale nel territorio del Sassolese erano già presenti cinque industrie ceramiche, dotate di attrezzature tecnologicamente avanzate. Alla fine del conflitto, sul filo della ricostruzione, l'industria della ceramica italiana ed emiliana comincia la sua storia, trainata dal settore dell'edilizia, dalla disponibilità di materie prime e dalla propensione all'iniziativa imprenditoriale.

Il settore cresce ulteriormente fino a raggiungere negli anni '70 quota 40% delle piastrelle in ceramica presenti al mondo. L'area del Distretto Ceramico di Sassuolo è un alto concentrato d'impresе dedicate all'attività ceramica, ma anche di attività dell'indotto che ruotano attorno al mondo della piastrella.

In questo territorio si concentra il cuore dell'attività produttiva meccanico-ceramica, insieme a tutte quelle attività che lavorano al servizio dell'industria ceramica, dalla logistica alla progettazione, dal design alla decorazione.

Il Distretto Ceramico di Sassuolo ha conosciuto il successo grazie, da un lato, alla fitta rete di relazioni tra le imprese che partecipano alla stessa filiera produttiva e, dall'altro, al sistema concorrenziale tra le stesse aziende che ne fanno parte, mantenendo alto il livello qualitativo.

Oggi il distretto, dopo un lungo periodo di crisi dovuto concorrenza internazionale e alla recessione che ha investito tutto il paese, è ancora uno dei principali poli produttivi mondiali per le piastrelle in ceramica, capace di realizzare **l'80% della produzione nazionale**.

Sono le piastrelle di Sassuolo il prodotto principe del distretto, l'emblema stesso di una realtà produttiva che fa delle ceramiche di Sassuolo uno dei fiori all'occhiello del made in Italy, tanto che fin dal 1964 è stata creata la fondazione Assopiastrelle, associazione di produttori di piastrelle cui aderirono subito la maggior parte delle aziende locali e che, ben presto, vide allargarsi la sua influenza sino a coinvolgere nell'adesione anche le altre imprese italiane del settore.

**L'analisi sulla situazione della criminalità** rilevata dalla “Relazione sull'attività delle Forze di Polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata” per l'anno 2013, pubblicata sul sito della Camera dei Deputati, il 25 febbraio 2015, relativamente alla Regione Emilia Romagna riporta che *“l'elevata propensione imprenditoriale del tessuto economico regionale è uno dei fattori che catalizza gli interessi della criminalità organizzata, sia autoctona che straniera, anche ai fini del riciclaggio e del reinvestimento in attività economiche dei profitti illeciti*



realizzati. L'espansione delle attività imprenditoriali e commerciali attira, inoltre, flussi migratori stranieri, talvolta connotati da logiche criminali. In Emilia Romagna sono da anni presenti compagini e soggetti affiliati e/o contigui ad organizzazioni criminali mafiose provenienti dalle regioni del sud, che, attratti dalle possibilità offerte da un sistema economico dinamico, in taluni casi e per specifiche categorie di reati, arrivano ad operare anche unendosi tra loro, pianificando e realizzando attività illecite in grado di recare profitti comuni. La presenza di tali organizzazioni, pur in assenza dei più eclatanti e cruenti episodi delittuosi tipici di quelle organizzazioni malavitose e di un controllo del territorio condotto con le modalità tipicamente messe in atto nelle aree geografiche di provenienza, è orientata, infatti, al tentativo di inquinare il tessuto economico e sociale con immissioni di capitali di illecita provenienza attraverso l'aggiudicazione di appalti e l'acquisizione della proprietà di attività commerciali sfruttando gli effetti della contingente crisi finanziaria penalizzante, in particolare, la piccola imprenditoria..... La stessa opera di ricostruzione post terremoto, ancora in corso nell'area che corre sull'asse Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ferrara, suscita una forte attrazione per le imprese vicine alle organizzazioni mafiose, che non esitano a ricorrere ai metodi classici dell'intimidazione e della minaccia per aggiudicarsi gli appalti.....La gestione delle bische clandestine è un'altra attività di appannaggio del clan dei Casalesi abilmente dissimulate sotto la copertura ufficiale dei circoli di eterogenee tipologie.

In questo caso, l'interesse è dettato dall'opportunità di riciclare, per il tramite del gioco d'azzardo, denaro proveniente da attività illecite. Sempre in tale settore si segnalano le mire della criminalità organizzata dirette ad acquisire il controllo nel campo dei videopoker e suscettibili di pervenire a situazioni di vero e proprio monopolio. D'altra parte - atteso che il corrispettivo che la criminalità organizzata riceve da queste macchine è elevatissimo - il denaro può essere reinvestito in altre attività illecite."

Per quanto riguarda l'ambito Provinciale, la Relazione precisa che "nella Provincia di Modena, collocata in un'area strategica della zona centro settentrionale del Paese, permangono i tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata di tipo mafioso nel settore degli appalti pubblici e nel tessuto economico-imprenditoriale (edilizia, trasporti, gestione di esercizi pubblici e locali di pubblico spettacolo).

La criminalità organizzata di origine campana, prevalentemente riferibile al gruppo camorristico dei "casalesi", continua a mostrare interesse in vari settori illegali, quali il narcotraffico, il reimpiego dei proventi illeciti in attività economiche e le estorsioni nei confronti di imprenditori perlopiù edili, originari della Campania e locali. Indagini condotte dalle Forze di polizia hanno permesso di verificare come il territorio modenese venga considerato una "succursale" della compagine camorristica, destinata alla consumazione di attività criminali di "secondo livello", quali le infiltrazioni nell'apparato amministrativo e le attività economiche di più ampia portata, con conseguente allontanamento dalle attività estorsive. Analoghi rischi di infiltrazioni criminali si rilevano nel settore dell'intermediazione nel mercato del lavoro e nel settore immobiliare....

Per la gestione delle nuove attività illecite sono stati individuati sul territorio della provincia di Modena altri componenti dell'organizzazione (soggetti di differente caratura e livello di responsabilità in seno al clan, anche se non tutti stanziali) ben lontani dal porre in essere condotte di reato "visibili". E' stato, infatti, riscontrato che le fattispecie criminali sintomatiche dell'attività dell'organizzazione camorristica (estorsioni, incendi, intimidazioni, ecc.), in passato consumati in quel capoluogo hanno prodotto un'incisiva azione di contrasto, corroborata dalla proficua collaborazione da parte di tutte le categorie interessate dai citati fenomeni criminali (in quanto potenziali parti lese), disponibili a denunciare. Il fatto che molti dei soggetti più violenti in passato "attenzionati" (molti ancora a piede libero) abbiano trasferito (o stiano trasferendo) il loro ambito di operatività in altri centri, unito all'arrivo nel capoluogo di nuovi soggetti (di ben altro spessore, in quanto del tutto privi di precedenti e "formalmente" svincolati dalle organizzazioni criminali di appartenenza), potrebbe essere il chiaro segnale di un livello di interesse più alto (riciclaggio e reimpiego delle somme di denaro provento delle attività illecite nelle zone di origine) certamente di minor impatto criminale sul territorio. La conferma delle infiltrazioni nel tessuto economico sociale della provincia è rappresentata dai sequestri operati negli anni passati nei confronti di esponenti ed

*affiliati al clan dei “ casalesi”, che hanno interessato beni mobili ed immobili, nonché quote societarie, per un importo di diversi milioni di euro.*

*Gli investimenti del clan camorristico degli “ Schiavone” avvengono nel territorio di Caserta, ma anche nel territorio emiliano e, in particolare, nella città di Modena, dove il sodalizio ha reinvestito capitali di provenienza illecita sia in società edili ed immobiliari, che nel settore del gioco ..... Inoltre, è stata riscontrata una discreta interazione tra i “ casalesi” e pregiudicati, sia locali che originari di regioni meridionali (calabresi, in particolare), operanti soprattutto nel campo dei reati connessi al gioco d’azzardo e degli stupefacenti, tra i quali in passato erano stati riscontrati forti contrasti.*

*L’attività di soggetti vicini a Cosa nostra è stata riscontrata nel settore del reimpiego di capitali illecitamente acquisiti nel mercato immobiliare e finanziario ed in taluni tentativi di infiltrazione negli appalti pubblici locali per la realizzazione di opere pubbliche per il tramite di società inquinate, come evidenziato da pregresse attività investigative.*

*Risultano insediati nella provincia di Modena anche soggetti affiliati o contigui alle ‘ndrine dei “Grande Aracri” di Cutro (KR), dei “ Barbaro” di Piatì (RC), dei “ Muto” di Cetraro (CS) e dei “ Cariatì” di Ciro e Ciro Marina (KR), operativi nel settore dell’estorsione e dell’usura, nel traffico e nello spaccio di sostanze stupefacenti, nel riciclaggio di danaro di provenienza illecita, nella penetrazione nell’economia legale attraverso l’alienazione e/o costituzione di attività imprenditoriali edili o di costruzioni generali, con l’obiettivo di acquisire appalti pubblici e nel supporto logistico a latitanti.*

*Si registra la stabile presenza di taluni soggetti di origine sarda nei comprensori di Pavullo nel Frignano e di Sassuolo...”*

A livello locale è da segnalare che nel mese di ottobre 2015 la città di Sassuolo è stata teatro dell’operazione “Untouchables”, messa in atto dall’azione congiunta di Guardia di Finanza e Polizia di Stato nei confronti di un gruppo criminale locale operante nel comprensorio ceramico con riguardo ad episodi di usura ed estorsioni, nonché nei confronti di appartenenti ad altre Forze dell’Ordine con riguardo ad episodi di corruzione.

L’inchiesta ha visto coinvolta la società in merito a rilascio di concessioni amministrative. Le indagini sono ancora in corso.

### **3 - RACCORDO ED INTEGRAZIONE TRA MOG 231 E PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.**

Al fine di dare attuazione alle norme contenute nella Legge n. 190/12, gli Enti pubblici economici e gli Enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale, sono tenuti ad introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali estendendone, quale azione di prevenzione della corruzione, per evitare inutili ridondanze qualora questi enti adottino già modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del D.Lgs. n. 231 del 2001 nella propria azione di prevenzione della corruzione possono fare perno su essi ma estendendone l’ambito di applicazione non solo ai reati contro la Pubblica Amministrazione previsti dal D.lgs. n. 231/01 ma anche a tutti quelli considerati nella Legge n. 190/12, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dall’Ente (Società strumentali in house). Tali parti dei modelli di organizzazione e gestione, integrate ai sensi della L. n. 190 del 2012 e denominate ‘Piani di prevenzione della Corruzione’, debbono essere trasmessi alle Amministrazioni pubbliche vigilanti ed essere pubblicati sul sito istituzionale. Gli Enti pubblici economici e gli Enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale devono, inoltre, nominare un Responsabile per l’attuazione dei propri ‘Piani di prevenzione della Corruzione’.

Il “P.N.A.” impone in definitiva di tener conto, nella redazione dei “Piani di prevenzione della Corruzione”, del fatto che le situazioni di rischio “... sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319-ter, C.p., e sono tali da comprendere, non solo l’intera

gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del Codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo”.

### **3.1 - LA TIPOLOGIA DEI REATI**

Tra i possibili reati, disciplinati dal Codice Penale, che possono compiersi nei confronti e ai danni del patrimonio e del buon funzionamento della P.A., in relazione all'attività svolta da SGP s.r.l. ed ai rischi nella quale potrebbe incorrere, sulla base della mappatura dei processi operata dalla Società stessa, sono stati ritenuti potenzialmente inerenti quelli di seguito elencati:

#### **1. I reati contro la Pubblica Amministrazione: artt. 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter**

Le norme sono finalizzate a reprimere fenomeni di “frod” nella fase antecedente e successiva all'erogazione di sovvenzioni, finanziamenti e/o contributi da parte dello Stato, di altri Enti pubblici o della Comunità europea.

Sono stati analizzati i seguenti articoli del Codice penale:

- a) Art. 640-bis C.p.: Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
- b) Art. 316-ter C.p.: Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
- c) Art. 316-bis C.p.: Malversazione a danno dello Stato
- d) Art. 640, comma 2, n. 1, C.p.: Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro Ente pubblico
- e) Art. 640-ter C.p.: Frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico

#### **2. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione: artt. 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, 321, 322, 346, del Codice penale**

Sono stati analizzati i più rilevanti tra i reati-presupposto sopra richiamati:

- a) Art. 317 C.p.: Concussione
- b) Art. 318 C.p.: Corruzione per l'esercizio della funzione
- c) Art. 319 C.p.: Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
- d) Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio
- e) Art. 319-ter C.p.: Corruzione in atti giudiziari
- f) Art. 319-quater C.p.: Induzione indebita a dare o promettere utilità
- g) Art. 321 c.p. Pene per il corruttore
- h) Art. 322 C.p.: Istigazione alla corruzione
- i) Art. 346-bis C.p.: Traffico di influenze illecite

#### **3. Corruzione tra privati Art. 2635 C.c.**

#### **4. Altri reati rilevanti ai fini della legge 190/2012: art. 314, 316, 323 c.p.**

Poiché il “PnA” fornisce una definizione di corruzione più ampia rispetto a quella strettamente codicistica e comprensiva di tutte le situazioni di malfunzionamento dell'apparato amministrativo in cui si riscontri un abuso da parte di un soggetto al fine di ottenere vantaggi, si ritiene opportuno esaminare altre condotte, che non costituiscono reati presupposto della disciplina di cui al D.lgs n. 231/01, ma che si potrebbero comunque verificare in ambito amministrativo:

- a) Art. 314 c.p. Peculato
- b) Art. 316 c.p. Peculato mediante profitto dell'errore altrui
- c) Art. 323 c.p. Abuso d'ufficio

## **4 - IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione assolve alle seguenti funzioni:

- predispone Il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione;
- provvede al monitoraggio, al controllo e all'aggiornamento annuale del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione;
- segnala all'Organo Amministrativo casi che potrebbero anche eventualmente integrare fenomeni di corruzione intesi in senso lato;
- controlla ed assicura la regolare attuazione dell'Accesso Civico;
- controlla e assicura che siano prese in carico le segnalazioni di condotte illecite "whistleblower" e fa in modo che ne sia data immediata comunicazione al CDA;
- redige entro il 15 gennaio (o altra data comunicata dall'A.N.A.C.) la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente;
- aggiorna il Piano entro il 31 gennaio di ogni anno.

Occorre inoltre tener presente quanto segue:

1. Il d.lgs. n. 39 del 2013 ha attribuito nuovi compiti al Responsabile della Prevenzione della corruzione relativi alla vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità; pertanto, le indicazioni fornite con la predetta circolare circa i compiti del Responsabile debbono essere integrate con i compiti in materia di vigilanza sull'applicazione delle relative prescrizioni (art. 15);
2. Secondo quanto previsto dall'art. 15 del d.P.R. n. 62 del 2013, recante il Codice di comportamento dei pubblici dipendenti, "Il Responsabile cura la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell'amministrazione e il monitoraggio annuale sulla loro attuazione";
3. I compiti attribuiti al Responsabile non sono delegabili, se non in caso di motivate necessità, riconducibili a situazioni eccezionali, mantenendosi comunque ferma nel delegante la responsabilità non solo in vigilando ma anche in eligendo;
4. La revoca dell'incarico amministrativo di vertice o dirigenziale del soggetto cui sia stato conferito l'incarico di Responsabile deve essere espressamente e adeguatamente motivata; inoltre, la revoca è comunicata all'A.N.A.C., che entro 30 giorni può formulare richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal Responsabile in materia di prevenzione della corruzione (art. 15 d.lgs. n. 39 del 2013); rimane fermo l'obbligo di rotazione e la conseguente revoca dell'incarico nel caso in cui nei confronti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione siano avviati procedimenti disciplinari o penali.

## **5 - PROCESSO DI ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

1. La progettazione del presente Piano, nel rispetto del principio funzionale della delega, ha visto il massimo coinvolgimento dell'Amministratore unico, Dott. Corrado Cavallini, dell'ODV, Dott. Alfio Sapienza, del Direttore Tecnico (in fase di revisione finale generale del programma), dei Dipendenti con responsabilità organizzativa delle strutture della società, anche eventualmente come soggetti titolari del rischio ai sensi del PNA. In questa logica si ribadiscono in capo alle figure apicali l'obbligo di collaborazione attiva e la corresponsabilità nella promozione ed adozione di tutte le misure atte a garantire l'integrità dei comportamenti individuali nell'organizzazione.

2. Per la predisposizione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione ha coinvolto:

- 1) L'Amministratore Unico;
- 2) L'Organo di Vigilanza (OdV);
- 3) Il Direttore Tecnico (in fase di revisione finale generale del programma)
- 4) il Responsabile Ufficio Legale;
- 5) il Responsabile Area Amministrazione e Controllo Personale e Patrimonio;
- 6) il Responsabile Housing Sociale;

3. Il percorso intrapreso, vedrà le medesime figure come sopra coinvolte, nello svolgimento delle seguenti funzioni:

- a) Collaborazione per l'analisi organizzativa e l'individuazione delle varie criticità;
- b) Collaborazione per la mappatura dei rischi all'interno delle singole unità organizzative e dei processi gestiti, mediante l'individuazione, la valutazione e la definizione degli indicatori di rischio;
- c) Progettazione e formalizzazione delle azioni e degli interventi necessari e sufficienti a prevenire la corruzione e i comportamenti non integri da parte dei collaboratori in occasione di lavoro.

I prossimi aggiornamenti del piano vedranno naturalmente coinvolto il Direttore Tecnico dell'intera struttura.

E' convinzione della società che attraverso l'introduzione e il potenziamento di regole generali di ordine procedurale, applicabili trasversalmente a tutti i settori/aree di attività, si potranno affrontare e risolvere anche eventuali criticità, disfunzioni e sovrapposizioni condizionanti la qualità e l'efficienza operativa della società.

## 5.1 - LA METODOLOGIA ADOTTATA

La stesura del Piano si rifà a due approcci considerati di eccellenza negli ambiti organizzativi (banche, società multinazionali, socie partecipate pubbliche, pubbliche amministrazioni, ecc.) che già hanno efficacemente affrontato tali problematiche:

- L' **approccio dei sistemi normati**, che si fonda sul principio di documentabilità delle attività svolte, per cui, in ogni processo, le operazioni e le azioni devono essere verificabili in termini di coerenza e congruità, in modo che sia sempre attestata la responsabilità della progettazione delle attività, della validazione, dell'autorizzazione, dell'effettuazione; e sul principio di documentabilità dei controlli, per cui ogni attività di supervisione o controllo deve essere documentata e firmata da chi ne ha la responsabilità. In coerenza con tali principi, sono da formalizzare procedure, Check-list, criteri e altri strumenti gestionali in grado di garantire omogeneità, oltre che trasparenza e equità;
- **L'Approccio mutuato dal D.Lgs.231/2001**, con le dovute contestualizzazioni.

## 5.2- IL PERCORSO DI COSTRUZIONE DEL PIANO

Nel percorso di costruzione del Piano, sono pertanto stati tenuti in considerazione:

a) il **coinvolgimento dei Responsabili operanti nelle aree a più elevato rischio** nell'attività di analisi e valutazione, di proposta e definizione delle misure e di monitoraggio per l'implementazione del Piano; tale attività –che non sostituisce ma integra la opportuna formazione rispetto alle finalità e agli strumenti dal Piano stesso - è stata il punto di partenza per la definizione di azioni preventive efficaci rispetto alle reali esigenze della società;

b) la rilevazione delle misure di contrasto (procedimenti a disciplina rinforzata, controlli specifici, particolari valutazioni ex post dei risultati raggiunti, particolari misure nell'organizzazione degli uffici

e nella gestione del personale addetto, particolari misure di trasparenza sulle attività svolte) anche già adottate in sede di adozione del MOG 231, oltre alla indicazione delle misure che, attualmente non presenti, si prevede di adottare in futuro;

c) impegno all'apertura di un tavolo di confronto con i portatori di interessi sui contenuti delle misure adottate nelle aree a maggior rischio di comportamenti non integri, per poter arricchire l'approccio con l'essenziale punto di vista dei fruitori dei servizi della società, e nel contempo rendere consapevoli gli interessati degli sforzi messi in campo dalla società per rafforzare e sostenere l'integrità e trasparenza dei comportamenti dei suoi operatori a tutti i livelli;

d) la sinergia con quanto già realizzato o in progettazione nell'ambito della trasparenza. In particolare si sta valutando l'acquisto di una piattaforma più avanzata rispetto a quella attualmente in uso, uguale a quella utilizzata dal Comune socio, che sia più agevole ed immediata, corrispondente ai canoni di efficienza necessari, compatibilmente con il budget di spesa.

e) la previsione e l'adozione di specifiche attività di formazione di tutto il personale, con attenzione prioritaria al responsabile anticorruzione della società e ai responsabili competenti per le attività maggiormente esposte al rischio di corruzione.

## **6 - ANALISI DEL RISCHIO – MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO**

### **6.1 - AREE DI RISCHIO**

L'art. 1 comma 16 della Legge 190/2012 e s.m. ha individuato "di default" alcune aree di rischio ritenendole comuni a tutte le amministrazioni. Tali aree si riferiscono ai procedimenti di:

- a)** Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009 e s.m.;
- b)** Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D.Lgs. n. 163 del 2006 e s.m. (D.lgs.50/2016);
- c)** Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- d)** Autorizzazione o concessione.

Nel presente P.T.P.C., oltre ai suddetti procedimenti, sono state analizzate tutte le attività svolte dalla società che possono presentare rischi di integrità:

- e)** Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- f)** Affari legali e contenzioso;
- g)** Housing sociale;
- h)** Servizi cimiteriali
- i)** Service riscossione tributi- service patrimonio;
- j)** Rilascio di pareri tecnici e permessi per abbattimento piante.

Per ogni Area/servizio della società, sono stati valutati i rischi di corruzione analizzando:

- **la probabilità dell'accadimento** cioè la stima di quanto è probabile il rischio si manifesti in quel processo, in relazione per esempio alla presenza di discrezionalità, di fasi decisionali o attività esterne a contatto con l'utente:
- **l'impatto dell'accadimento**, cioè la stima dell'entità del danno – materiale o di immagine, connesso all'eventualità che il rischio di concretizzi.

**A. La probabilità** è valutata prendendo in considerazione le seguenti caratteristiche del corrispondente processo:

- Discrezionalità - Rilevanza esterna – Complessità - Valore economico – Frazionabilità - Efficacia dei controlli;

**B. L' impatto** è considerato sotto il profilo:

- Organizzativo - Economico – Reputazionale, Organizzativo, economico e sull'immagine;

**C. Il livello di rischio** è rappresentato da un valore numerico costituito dal prodotto del valore assegnato alla frequenza con il valore assegnato all'impatto.

Valori e frequenze della probabilità		Valori e importanza dell'impatto	
0	Nessuna probabilità	0	Nessun impatto
1	Improbabile	1	Marginale
2	Poco probabile	2	Minore
3	Probabile	3	Soglia
4	Molto probabile	4	Serio
5	Altamente probabile	5	superiore

**D. La ponderazione del rischio** consiste nel considerare lo stesso alla luce dell'analisi effettuata e nel raffrontarlo con altri rischi al fine di decidere le priorità e l'urgenza di trattamento. Al fine di rendere subito evidente le fattispecie oggetti di trattamento si è ritenuto opportuno graduare convenzionalmente come segue i livelli di rischio per ciascun processo:

livello di rischio – intervalli	Classificazione del rischio
0	Nulla
$> 0 \leq 5$	Basso
$> 5 \leq 10$	Moderato
$> 10 \leq 15$	Rilevante
$> 15 \leq 20$	Elevato
$> 20$	critico

Le precisazioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica riguardano il calcolo delle probabilità e il valore dell'impatto indicati nella tabella allegato 5 del P.N.A. Al fine di assicurare omogeneità di criteri, il Dipartimento ha stabilito che:

- Il valore della "probabilità" va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "indici di valutazione della probabilità";
- Il valore dell'"impatto" va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "indici di valutazione dell'impatto";
- Il livello di rischio che è determinato dal prodotto delle due medie potrà essere nel suo valore massimo =25.

## 7 - MISURE DI PREVENZIONE E MONITORAGGIO

**7.1** Il trattamento del rischio si completa con l'azione di monitoraggio, ossia la verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e l'eventuale successiva introduzione di ulteriori strategie di prevenzione: per ognuno dei processi della mappa identificato come "critico" in relazione al proprio indice di rischio, è stato definito un **piano di azioni** che contempra almeno una azione per ogni rischio stimato come prevedibile (cioè con indice di rischio "alto" o "medio", ma in alcuni casi anche "basso" ma meritevole di attenzione), progettando e sviluppando gli strumenti che rendano efficace tale azione o citando gli strumenti già in essere. Più specificatamente, per ogni azione prevista e non attualmente in essere, sono stati evidenziati la **previsione dei tempi** e le **responsabilità attuative** per la sua realizzazione e messa a regime – in logica di project management. Tale strutturazione delle azioni e quantificazione dei risultati attesi rende possibile il **monitoraggio periodico del Piano** di prevenzione della corruzione, in relazione alle scadenze temporali e alle responsabilità delle azioni e dei sistemi di controllo messe in evidenza nel piano stesso.

Attraverso l'attività di monitoraggio e valutazione dell'attuazione del Piano sarà possibile migliorare nel tempo la sua formalizzazione e la sua efficacia. (allegato 1)

**7.2** Rispetto a quanto auspicato dalla normativa in merito all'adozione di adeguati **sistemi di rotazione del personale** addetto alle aree a rischio, la società rileva la materiale impossibilità di procedere in tal senso alla luce dell'esiguità della propria dotazione organica: si impegna pertanto a valutare nel medio periodo la possibilità di rinforzare attraverso specifici interventi formativi e, laddove possibile, una parziale fungibilità degli addetti nei processi.

In ogni caso si cercherà di sopperire a tale impossibilità tramite il rinforzo dell'attività di controllo così come evidenziata nello specifico nelle azioni previste nell'allegato n°1 al presente piano.

**7.3** Al fine di massimizzare l'impatto del Piano, è prevista, come richiesto dal PNA, un'attività di informazione/formazione rivolta a tutti i dipendenti sui contenuti piano, sulle tematiche della eticità e legalità nei comportamenti, nonché sulle novità in tema di risposta penale e disciplinare alle condotte non integre dei dipendenti.

Per quanto riguarda il Codice di Comportamento si fa altresì riferimento al Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al D.lgs. 231/2001, sia alle regole di condotta contenute nel relativo Codice Etico. La società intende inoltre dotarsi di regolamento interno per la gestione del personale dipendente.

**7.4** In relazione all'art.1, comma 51 L.190 e s.m., richiamando quanto già indicato nel MOG 231 (pag 12<sup>1</sup>) la società recepisce e fa propria la "disciplina della procedura di segnalazione di illeciti o irregolarità- Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (Whistleblower) approvata con deliberazione di Giunta Comunale n°24 del 23/02/2016, allegata per comodità di consultazione al presente piano (allegato 2). E' in corso di realizzazione apposita casella di posta dedicata. ([whistleblower@sgp.sassuolo.it](mailto:whistleblower@sgp.sassuolo.it)).

**7.5** Analogamente, in relazione alla disciplina di cui al D.Lgs. 8 aprile n°39 e s.m., recepisce e fa propria la "disciplina delle inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche Amministrazioni e gli Enti privati in controllo pubblico" approvata con deliberazione di Giunta Comunale n°222 del 29/12/2015, allegata per comodità di consultazione al presente piano (allegato 3).

Infine, per quanto concerne l'**aspetto formativo** – essenziale per il mantenimento e lo sviluppo del Piano nel tempo, si ribadisce l'importanza alla formazione del personale addetto alle aree a più

<sup>1</sup> "SGP, come disposto dal Verbale di Assemblea dei soci del 23/12/2006, nelle more dell'approvazione di propri regolamenti, applica i regolamenti del Comune di Sassuolo...omissis"

elevato rischio, con particolare attenzione alle tematiche della trasparenza e della integrità, sia dal punto di vista della conoscenza della normativa e degli strumenti previsti nel Piano che dal punto di vista valoriale, in modo da accrescere sempre più lo sviluppo del senso etico.

## **8 - ALLEGATI**

**Allegato 1** – Mappatura dei processi.

**Allegato 2** – Disciplina della procedura di segnalazione di illeciti o irregolarità - Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (Whistleblower).

**Allegato 3** – Disciplina delle inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche Amministrazioni e gli Enti privati in controllo pubblico.